



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 499

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifiche ai criteri per la concessione di contributi a favore delle cooperative sociali di tipo B di cui all'art. 12 ter della l.p. n. 3/2020 approvati con D.G.P. n. 316/2021 e chiarimenti per l'applicazione dei criteri per la concessione di contributi da utilizzare in compensazione fiscale di cui all'art. 17 della l.p. n. 14/2014 approvati con D.G.P. n. 804/2020 e ss.mm.ii..

Il giorno **26 Marzo 2021** ad ore **09:13** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

STEFANIA SEGNANA

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in seguito prorogato come da ultimo con decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 al 30 aprile 2021.

Alla luce dell'emergenza sanitaria, sono stati emanati una serie di decreti ministeriali necessari per arginare l'epidemia sul territorio nazionale e sono state introdotte varie misure, tra cui il cd. "Decreto Rilancio" i "Decreti Ristori" e il "Decreto Sostegno", a sostegno dell'economia per fronteggiare la situazione di crisi.

In risposta a questa situazione emergenziale è intervenuta anche la Commissione europea, la quale con propria Comunicazione del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii. ha introdotto il regime "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework) prevedendo, al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), delle misure temporanee di aiuto sotto forme diverse. In data 28 gennaio 2021 con Comunicazione C(2021) 564 final la Commissione europea ha esteso il Temporary Framework in materia di aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020, prorogandolo fino al 31 dicembre 2021.

A livello provinciale, sono stati emanati una serie di interventi volti a superare la situazione emergenziale sanitaria ed economica. In particolare, con legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, la Provincia è intervenuta anche a sostegno delle cooperative sociali, prevedendo all'art. 12 ter un contributo per le cooperative di tipo B (di cui all'art. 1 c. 1 lett. b. della L. n. 381/1991) che hanno subito un danno in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.

In attuazione delle disposizioni sopra richiamate, la Giunta provinciale ha adottato con deliberazione 26 febbraio 2021, n. 316 i "Criteri, condizioni e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 12 ter della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3. Misure a sostegno delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che hanno subito una riduzione del fatturato in conseguenza del COVID-19".

A seguito di un confronto con le categorie economiche, si rende ora necessario apportare una modifica ai citati criteri per consentire un ampio accesso a tale misura e dare la possibilità, a quante più cooperative danneggiate dalla pandemia, di superare il periodo di crisi determinato dalla sospensione e/o dalla riduzione dell'attività. Al riguardo si propone di prevedere che per accedere a tale misura è sufficiente aver subito un danno in conseguenza al COVID-19 pari almeno a un calo del fatturato del 30% registrato nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Per coloro che hanno iniziato l'attività dopo l'1 marzo 2019, il confronto riguarda il valore medio mensile registrato nel periodo 1 marzo 2020 - 30 giugno 2020 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di marzo 2020.

A tal fine si propone di modificare il punto 2.1 lettera f. dei criteri, sostituendo le parole "calo del fatturato di almeno il 50 per cento" con "calo del fatturato di almeno il 30 per cento".

Visto inoltre che, la deliberazione di Giunta provinciale n. 2468/2016 richiamata al punto 5.2 dei

criteri “Cooperative sociali di tipo B” (riportante le direttive per le comunicazioni telematiche con le pubbliche amministrazioni) è stata superata con deliberazione di Giunta provinciale 14 dicembre 2020, n. 2051 e ss.mm., si propone di modificare il citato punto, sostituendo gli estremi della deliberazione con i nuovi riferimenti.

Si precisa che le modifiche sopra annunciate trovano applicazione per tutte le domande di contributo che saranno presentate a valere sui criteri “Contributi cooperative sociali di tipo B” in quanto i termini di apertura delle domande decorrono dall’1 aprile 2021.

Infine, con riferimento ai criteri per contributi da utilizzare in compensazione fiscale, approvati con deliberazione di Giunta provinciale 11 giugno 2020, n. 804 e ss.mm.ii., risulta necessario chiarire quanto previsto al comma 7 del punto 3.1 per consentire una corretta applicazione degli stessi. Nello specifico, si precisa che per i costi sostenuti per l’attestazione di verifica è concesso un contributo teorico pari allo 0,5% della spesa ammessa a contributo e nel rispetto di quanto riportato:

- a) se l’importo risultante dal calcolo del contributo teorico è maggiore o uguale a 500,00 euro (spesa ammessa \geq 100.000,00 euro): l’importo del contributo effettivo è pari al valore minore fra quello effettivamente sostenuto (che può essere anche inferiore a 500,00 euro, e in tal caso il contributo viene ridotto alla spesa effettivamente sostenuta) e quello risultante dal calcolo dello 0,5% sulla spesa ammessa;
- b) se l’importo risultante dal calcolo del contributo teorico è inferiore a 500,00 euro (spesa ammessa $<$ 100.000,00 euro): l’importo del contributo effettivo è pari al valore minore fra quello effettivamente sostenuto (che può essere anche inferiore a 500,00 euro, e in tal caso il contributo viene ridotto alla spesa effettivamente sostenuta) e 500,00 euro.

Rimane fermo che l’ammontare dei costi sostenuti per l’attestazione di verifica deve risultare da fattura o documento equipollente.

Si precisa che per quanto riportato sopra si prescinde dalla procedura disciplinata dal comma 3 dell’articolo 35 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 in quanto trattasi di meri chiarimenti applicativi che consentono una corretta applicazione della disciplina.

Vista la particolare situazione di urgenza e in considerazione della finalità che si pone l’intervento, si prescinde dall’acquisizione preventiva dei pareri di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 - nel frattempo comunque richiesti - demandando tale esame ad avvenuta approvazione dello stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
- visto il decreto legislativo 118/2011 allegato 4/2;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, i “Criteri, condizioni e modalità per la concessione di contributi di cui all’art. 12 ter della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3. Misure a sostegno delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che hanno subito una riduzione del fatturato in conseguenza del COVID-19” approvati con deliberazione di Giunta provinciale 26 febbraio 2021, n. 316, come segue:
 - sostituzione al punto 2.1 lettera f. delle parole “calo del fatturato di almeno il 50 per cento” con “calo del fatturato di almeno il 30 per cento”;
 - sostituzione al punto 5.2 delle parole “con deliberazione n. 2468 del 29 dicembre 2016 e ss.mm.” con le seguenti parole “con deliberazione n. 2051 del 14 dicembre 2020 e ss.mm.”;
2. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che le modifiche di cui al precedente punto 1) si applicano a tutte le domande di contributo presentate sui criteri in oggetto;
3. di mantenere invariato quant’altro previsto dalla deliberazione n. 316 del 26 febbraio 2021;
4. di precisare, con riferimento ai criteri per contributi da utilizzare in compensazione fiscale approvati con D.G.P. n. 804/2020 e ss.mm.ii., che il contributo previsto per i costi di attestazione di verifica di cui al comma 7 del punto 3.1 è così determinato:
 - è concesso un contributo teorico pari allo 0,5% della spesa ammessa a contributo e nel rispetto di quanto riportato:
 - a) se l’importo risultante dal calcolo del contributo teorico è maggiore o uguale a 500,00 euro (spesa ammessa \geq 100.000,00 euro): l’importo del contributo effettivo è pari al valore minore fra quello effettivamente sostenuto (che può essere anche inferiore a 500,00 euro, e in tal caso il contributo viene ridotto alla spesa effettivamente sostenuta) e quello risultante dal calcolo dello 0,5% sulla spesa ammessa;
 - b) se l’importo risultante dal calcolo del contributo teorico è inferiore a 500,00 euro (spesa ammessa $<$ 100.000,00 euro): l’importo del contributo effettivo è pari al valore minore fra quello effettivamente sostenuto (che può essere anche inferiore a 500 euro, e in tal caso il contributo viene ridotto alla spesa effettivamente sostenuta) e 500 euro.L’ammontare dei costi sostenuti per l’attestazione di verifica deve risultare da fattura o documento equipollente;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale rispetto a quanto già indicato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 316 del 26 febbraio 2021;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 12:33

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper